



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

CAPITOLATO D'ONERI ALLEGATO ALLA LETTERA DI INVITO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE PER L'ACQUISTO DI NR. 1.655 TABLET DA 8" PER IL SISTEMA DI BORDO "MERCURIO" NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

**CUP F56G18000940006
C.I.G. 7899738E03**

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1 Premessa	4
1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa	4
1.3 Responsabile del procedimento.....	4
1.4 Il Sistema	4
1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico	6
1.6 Lingua della documentazione da produrre	6
1.7 Codici identificati di gara.....	6
1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCPass"	6
1.8.1 Comunicazioni con la Stazione Appaltante non veicolate dal "Sistema".....	7
2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO e SUDDIVISIONE	
IN LOTTI	7
2.1 Oggetto	7
2.2 Durata.....	8
2.3 Lotti	8
2.4 Opzioni e rinnovi	8
2.5 Sicurezza.....	8
2.6 Clausola sociale.....	8
3. INVITO	8
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E	
CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO	10
5.1 Classi di ammissione.....	10
5.2 Avvalimento	11
6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	12
7. CONTENUTO DELL'OFFERTA	13
7.1 Documentazione amministrativa	13
7.1.1 Imposta di bollo.....	14
7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione	14
7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore	16
7.4 Pagamento del contributo all'ANAC	16
7.5 Documentazione relativa all'avvalimento	19
7.6 Subappalto	20
7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi,Aggregazioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito. 20
7.8 Soccorso Istruttorio.....	21
7.9 Offerta economica.....	22
8. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA.....	23
9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI	23

10 AGGIUDICAZIONE	23
10.1.1 Criterio di aggiudicazione	23
10.1.2 Ulteriori regole e vincoli	23
10.1.3 Fase di aggiudicazione.....	24
10.2 Anomalia	25
11. COMPROVA DEI REQUISITI, AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	26
11.1 Comprova dei requisiti.....	26
11.2 Aggiudicazione.....	27
12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE.....	27
13. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	27
14. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	28
15. ACCESSO	29
16. GESTORE DEL SISTEMA.....	29
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	29
- Allegati.....	29

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Premessa

Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento dell'Appalto Specifico (d'ora in poi anche AS), ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 50/2016, indetto dal **MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE** (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante) per l'acquisto di nr. 1.655 tablet da 8" per il sistema di bordo "Mercurio" in un unico lotto come da determina a contrarre prot. 600/SEGR/FON.COM/MERC-EXT del 07/05/2019 pubblicata sul sito del committente www.poliziadistato.it nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. La consegna dei dispositivi dovrà avvenire presso le sedi delle nr. 17 Zone Telecomunicazioni della Polizia di Stato sul territorio nazionale i cui indirizzi verranno successivamente indicati all'aggiudicatario.

1.2 Documentazione di gara e reperimento della stessa

La documentazione dell'AS comprende:

- Lettera di invito generata dal Sistema;
- Capitolato tecnico generato dal Sistema e appendici;
- Capitolato tecnico redatto dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti;
- Schema di contratto;
- Patto di integrità;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno;

Le Specifiche integrative al Capitolato tecnico sono state redatte tenendo conto di quanto previsto al paragrafo 2.3 del Capitolato Tecnico relativo al Bando Istitutivo, per quanto applicabile.

La documentazione ufficiale della presente procedura è in formato elettronico, firmato digitalmente e scaricabile dal sito www.acquistinretepa.it nell'area riservata ai soli operatori economici invitati.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Nell'area riservata agli invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it è disponibile anche la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico prevale la versione firmata digitalmente.

Eventuali rettifiche alla documentazione saranno rese disponibili secondo le modalità di legge sul soprarichiamato sito e sul sito del committente.

1.3 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Vice Questore della Polizia di Stato D.ssa Simona BENTIVEGNA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle "Linee guida nr.3" di cui alla Delibera nr. 1096 del 26/10/2016, come integrata dalla Delibera nr. 1007 dell'11/10/2017, pubblicata sulla G.U.R.I nr. 260 del 07/11/2017.

1.4 Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 40 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. Mediante il Sistema verranno gestite le seguenti fasi:

- a) l'invio della lettera d'invito,
- b) la presentazione delle offerte e l'analisi e valutazione delle stesse;
- c) le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico ammesso al Sistema Dinamico di acquisizione per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni con la presentazione della "Domanda di ammissione" ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni AS di cui allo SDAPA, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'AS a mezzo pec. L'"Offerta" deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dei documenti prodotti dall'operatore economico nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e al D. Lgs. n. 82/2005.

La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della partecipazione ed in particolare dei documenti che compongono l'"Offerta" è a totale ed esclusivo rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della surrichiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. e/o della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

L'ora e la data esatta di ricezione dell'"Offerta" sono stabilite in base al tempo del Sistema, come previsto dal paragrafo 7.1 e seguenti del Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di funzionamento del Sistema di qualsiasi natura essi siano. Consip S.p.A. o la stazione appaltante, per quanto attiene la partecipazione all'Appalto Specifico, si riservano, comunque, di adottare i provvedimenti che riterranno necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.

Ai fini della presentazione dell'"Offerta" è indispensabile per gli operatori economici:

- essere stati previamente ammessi dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al Sistema dinamico della PA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni ed invitati dalla stazione appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata;
- la seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; ii) un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante dovrà contattare la Consip affinché siano adottati i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Resta salvo quanto previsto nelle Regole del Sistema di E-procurement (anche definite "Regole").

1.5 Chiarimenti relativi all'Appalto Specifico

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno [] giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema relativa all'Appalto Specifico riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec : dipps.600.fondicomunitari.rm@pecps.interno.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima, in formato elettronico, firmato digitalmente, nell'area riservata agli invitati del sito www.acquistinretepa.it.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.6 Lingua della documentazione da produrre

Tutta la documentazione che compone l'"OFFERTA" per la partecipazione al presente "Appalto Specifico" dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

1.7 Codici identificativi della gara

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli operatori economici che intendono presentare offerta per l'"Appalto Specifico", è contenuto nel presente "Capitolato d'oneri". Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione, oltre ad essere individuate al successivo Paragrafo 7.4, sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'A.N.AC.

1.8 Comunicazioni e informazioni all'A.N.A.C. e Registrazione al "Sistema AVCPass"

La stazione appaltante provvederà a comunicare al Casellario Informativo le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (attuale A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D. Lgs.vo 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente capitolato d'oneri e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la "Banca Dati" centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata "Banca Dati Nazionale" degli operatori economici. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 216, comma 13, del D. Lgs.vo nr. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la "Banca Dati AVCPass", istituita presso l'ANAC in ossequio alla cennata previsione normativa. L'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., così come introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della Legge 4 aprile 2012 n. 35, prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita attraverso la "Banca Dati Nazionale" dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP), gestita dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, AVCP oggi ANAC).

In attuazione alla previsione di cui all'art. 6 bis D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'AVCP ha emesso la Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con la quale vengono, tra l'altro, individuati "i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella "BDNCP", al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei contratti pubblici". Ciascun concorrente potrà registrarsi al "Sistema AVCPass" secondo le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.avcp.it.

L'operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio "AVCPass" e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal "Sistema" un "PASSOE"; lo stesso dovrà essere allegato a "Sistema" in fase di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno necessariamente inserire un "PASSOE". Si segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente gara d'appalto concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto "Sistema", la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il "Sistema AVCPass", nonché l'eventuale mancata trasmissione del "PASSOE" non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l'esclusione dalla presente procedura. (Si ricorda che la Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal Comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell'ANAC del 17.2.2016 n. 157, all'art. 9, comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al "sistema AVCPass" per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità. Tale deliberazione non è al momento stata adottata).

1.8.1 Comunicazioni con la Stazione appaltante non veicolate dal "Sistema"

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici non gestite dal "Sistema" si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC dipps.600.fondicomunitari.rm@pecps.interno.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

2.1 Oggetto

La presente procedura riguarda l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la/e categoria/e merceologica/che indicata/e nel Capitolato Tecnico generato dal sistema alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione relativa allo stesso Appalto Specifico per il CPV di seguito indicato: 30213200-7.

L'importo a base d'asta è indicato nella tabella seguente al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Categoria merceologica	CPV	Base d'asta
Acquisto di nr. 1.655 tablet da 8"	30213200-7	€. 347.550,00
Importo totale a base d'asta		€. 347.550,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato come segue:

- quanto ad € 270.291,00, IVA inclusa; a valere sui fondi ISF 1 2014-2020 previsti per il Progetto 27.5.2 "Mercurio Extended";
- quanto ad €.153.720,00, IVA inclusa, a valere sui fondi stanziati al cap. 7456 art. 5 "somme derivanti dal riparto del Fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali art. 1 comma 623 L.232/2016" esercizio finanziario 2020 di competenza di questa Direzione Centrale.

2.2 Durata

La durata del contratto, che verrà stipulato all'esito della presente procedura, è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di comunicazione della verifica di conformità favorevole.

2.3 Lotti

La presente procedura non è suddivisa in lotti, in ragione dell'identità dei prodotti richiesti.

2.4 Opzioni e rinnovi

Ai sensi dell'Articolo 106, comma 1, del D. Lgs.vo nr. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto discendenti dalla presente procedura possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D. Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sottodi entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale;

2.5 Sicurezza

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della presente procedura e pertanto non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter, del predetto decreto

2.6 Clausola sociale

L'Amministrazione ha determinato di non inserire la "Clausola sociale", di cui all'articolo 50 del D. Lgs.vo n. 50/2016, in quanto per la presente procedura non discendono contratti che si connotano ad alta intensità di manodopera

3. INVITO

La stazione appaltante ha inviato, tramite l'area "Messaggi personali", una comunicazione di invito a presentare offerta a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione allo SDAPA per la/e categoria/e merceologica/e oggetto dell'AS, a prescindere dalla classe di ammissione di appartenenza, al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta fermo che coloro che appartengono a una classe di ammissione inferiore a quella richiesta dovranno, a pena di esclusione, partecipare al confronto competitivo tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento, come descritto nei paragrafi successivi.

Sul Sistema gli operatori invitati possono visionare, nell'area loro riservata, la lettera di invito e l'ulteriore documentazione della procedura.

La lettera di invito specifica il termine (data ed ora) entro il quale l'offerta deve essere presentata.

Rimane inteso che possono presentare offerta unicamente gli operatori economici invitati (in qualsiasi forma intendano partecipare) le cui dichiarazioni, rese in fase di ammissione allo SDAPA, siano ancora valide ovvero siano state oggetto di rinnovo dati. Tale regola trova applicazione in caso di RTI e Consorzi ordinari, rispetto a tutte le Imprese che ne fanno parte; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto al Consorzio e alle consorziate esecutrici; in caso di avvalimento, rispetto all'Impresa ausiliaria.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONSORTILE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Al presente Appalto Specifico è ammessa la partecipazione oltre che delle imprese singole, degli operatori di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e delle Aggregazioni tra imprese aderenti al Contratto di rete (d'ora in poi solo Aggregazioni) con soggettività giuridica, già ammessi allo SDAPA al momento dell'invito, anche delle imprese raggruppate / consorziate o raggruppande / consorziande, nonché delle Aggregazioni prive di soggettività giuridica, ma dotate di organo comune con potere di rappresentanza/dotate di organo comune prive di potere di rappresentanza o sprovviste di organo comune (d'ora in poi, solo "Aggregazioni senza soggettività giuridica").

Tutte le imprese che siano interessate a partecipare al presente Appalto Specifico, nelle forme del RTI o del Consorzio Ordinario o dell'Aggregazione senza soggettività giuridica, o quali consorziate esecutrici di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono, a pena di esclusione, essere state singolarmente ammesse, secondo le modalità previste nel Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo, allo SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni al momento dell'invio dell'invito del presente AS, alla luce di quanto previsto al paragrafo 5.1.2 dello stesso Capitolato d'onori del Bando istitutivo, e pertanto invitate. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 5.

Saranno, inoltre, **esclusi** dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Fermo restando quanto precede vale quanto segue.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla presente procedura al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

5. CLASSE DI AMMISSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

5.1 Classi di ammissione

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti dichiarati in fase di ammissione allo SDAPA. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e *ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.*

La richiesta della "classe di ammissione" è prevista al fine di garantire alla stazione appaltante il possesso in capo agli operatori concorrenti di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- A)** In caso di partecipazione in forma singola, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, rientrare nella "Classe di ammissione" indicata nella tabella che segue o in una Classe di ammissione ad essa superiore, ed essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo, di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2) del Bando Istitutivo, e di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3) del Bando Istitutivo, come indicati nel Capitolato d'Oneri del Bando istitutivo:

Lotto	Classe di ammissione	Categoria merceologica
1	B1	PC e Mobile Device

- B)** In caso di partecipazione in forma aggregata, l'Operatore economico dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti secondo le modalità di seguito riportate.

Tutte le imprese (facenti parte di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le Consorziare indicate come esecutrici, devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto III.1.1 lett. a) e b) del bando istitutivo.

In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, le imprese facenti parte del RTI/Consorzio Ordinario/Aggregazione dovranno rientrare nel loro complesso nella "Classe di Ammissione" richiesta.

Con riguardo ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando Istitutivo e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:

- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio/Aggregazione;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi sulla base del proprio fatturato, essi dovranno possedere il valore di fatturato richiesto in sede di Appalto Specifico, o quello ad esso superiore, sulla base del fatturato riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati;
- nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano stati ammessi anche o solo sulla base del fatturato delle proprie consorziate, il valore del fatturato delle consorziate che potrà essere fatto valere sarà quello dichiarato e riscontrato da Consip in fase di ammissione e/o modifica dati, delle sole Consorziare indicate come esecutrici in sede di AS (in base alla sommatoria dei loro fatturati);
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- o **Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto III.1.3 del Bando e di cui al paragrafo 2.2 del Capitolato d'oneri istitutivo:**
- in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, la certificazione ISO 9001 dovrà essere posseduta da ogni impresa costituente il RTI/Consorzio ordinario /Aggregazione senza soggettività che svolgerà l'attività oggetto della certificazione, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;

- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, la certificazione ISO 9001 dovrà essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate esecutrici, sulla base di quanto dichiarato, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrato da Consip;
- inoltre, in caso di Aggregazioni con soggettività giuridica trova applicazione la disciplina sopra descritta di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Rimane inteso che, quelli sopra richiamati sono requisiti minimi. L'operatore economico in possesso di requisiti superiori potrà partecipare alla presente procedura.

Come previsto nel Capitolato d'oneri del Bando Istitutivo, ai fini della partecipazione all'AS, la classe di ammissione dell'operatore economico è quella individuata, a seguito di ammissione o modifica dati, al momento dell'invio della lettera di invito.

Resta inteso che, fino alla data del primo aggiornamento dati, gli operatori che risultano ammessi alle classi G e G1, H e H1, I e I1 (di cui alla precedente edizione dello SDAPA ICT – ID 1744), di ogni categoria, saranno considerati ammessi, rispettivamente, alle classi G e G1 (a seconda del possesso o meno della certificazione ISO) di ciascuna categoria del presente SDAPA.

Resta inteso altresì che, **a pena di esclusione:**

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti di carattere economico e finanziario in misura maggioritaria rispetto alle mandanti/consorziate/retiste;**
- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), **la mandataria in ogni caso deve eseguire prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti;**
- coloro che appartengono ad una classe di ammissione inferiore a quella richiesta potranno partecipare al confronto competitivo solo ed esclusivamente tramite forme associate (RTI, consorzi ordinari, Aggregazioni) o facendo ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto al successivo paragrafo 5.2

La "classe di ammissione" è richiesta per garantire il possesso di idonea capacità economica e adeguata competenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5.2 Avvalimento

Nel rispetto delle previsioni di cui dell'art. 89 del D. Lgs.vo nr. 50/2016, l'operatore economico concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ammesso allo SDAPA ed invitato all'AS, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e/o tecnici professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al Raggruppamento e/o Consorzio.

Tuttavia, a pena di esclusione dall'AS, come previsto al punto 5.1.2 del Capitolato d'oneri del bando istitutivo, l'avvalimento in fase di Appalto Specifico è consentito solo se l'ausiliaria ha conseguito l'ammissione allo SDAPA alle categorie merceologiche oggetto dell'Appalto Specifico prima dell'invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata.

Tale regola vale anche nel caso in cui ausiliaria sia una consorziata non esecutrice del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

A tale fine, si ricorda che le prestazioni contrattuali sono in ogni caso eseguite dall'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Si precisa, inoltre, che in caso di ricorso all'avvalimento:

1. non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
2. non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;
3. è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito;
4. è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un "RTI o Consorzio ordinario" tra mandante e mandataria o tra consorziate .

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliaria **può assumere il ruolo** di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente **può essere** indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria **non è sanabile** in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" dovrà essere fatta pervenire, a pena di esclusione, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'"OFFERTA" si compone dei seguenti documenti:

1. "*Documentazione amministrativa*" che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.1;
2. "*Offerta economica*" che consiste negli atti di cui al successivo Paragrafo 7.9.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i "file" che compongono l'offerta, che non siano già in "formato .pdf", devono essere tutti convertiti in "formato .pdf" .

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal "Sistema", che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio**" dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa, inoltre, che:

- l'"OFFERTA" pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;

- entro il termine di presentazione dell'“OFFERTA”, l'operatore economico che ha inviato un'“OFFERTA” potrà **ritirarla (un'“OFFERTA” ritirata equivarrà ad un'“OFFERTA” non presentata)**;
- il “Sistema” non accetta “OFFERTE” presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle stesse, nonché “OFFERTE” incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'“offerta economica” in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a “Sistema”, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice **per almeno 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

7. CONTENUTO DELL'OFFERTA

7.1 Documentazione amministrativa

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il “Sistema” la seguente “*Documentazione amministrativa*”:

1. Dichiarazione sostitutiva di partecipazione (di cui al successivo Paragrafo 7.2);
2. Garanzia provvisoria e impegno del fideiussore (di cui al successivo Paragrafo 7.3).
3. Documento attestante il versamento del contributo all'A.N.AC. (di cui al successivo Paragrafo 7.4);

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti:

4. eventuale documentazione relativa all'avvalimento (di cui al successivo Paragrafo 7.5);
5. eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al successivo paragrafo 7.6);
6. eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività giuridica (di cui al successivo Paragrafo 7.7);
7. “PASSOE” di cui al precedente Paragrafo 1.8;
8. comprova in ordine all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 672/1972, secondo le modalità di cui al successivo Paragrafo 7.1.1.;
9. la certificazione della qualità conforme alle norme “UNI EN ISO 9001:2015” in corso di validità, nel settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie “UNI CEI EN 45000”;
10. una dichiarazione che attesti espressamente di aver preso visione ed accettare le specifiche tecniche contenute nei rispettivi Capitolati Tecnici, parte 1 e parte 2 (Allegato 7), e di eventuali chiarimenti e/o integrazioni, del presente capitolato d'onere con i suoi allegati, dello schema di contratto, del patto d'integrità e del codice di comportamento ad ogni buon fine sono allegati in bozza a “Sistema” e sul sito del committente (allegati n. 1, n. 2, e n. 3). Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto delle stipule contrattuali, garantendo la piena conformità del prodotto in fornitura.

Inoltre, si rappresenta che gli operatori economici, con la presentazione dell'offerta, dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dal “Patto di integrità” e dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno” che ad ogni buon fine sono allegati in bozza a “Sistema” e sul sito del committente (Allegati nr. 2 e 3).

Gli operatori economici, che risulteranno aggiudicatari, dovranno accettare incondizionatamente tutte le clausole derivanti dai predetti documenti sottoscrivendoli formalmente all'atto delle stipule contrattuali.

7.1.1 Imposta di bollo

L'operatore economico dovrà certificare, all'atto della presentazione dell'offerta, il pagamento della marca da bollo, in misura di euro 16,00, così come previsto dalla vigente normativa di settore (D.P.R. 26/10/1972, n. 642, come modificato dall'articolo 1, comma 594, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)).

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette all'accertamento della contravvenzione.

L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno dello "SDAPA" può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno, è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).

Un'altra semplice alternativa può essere quella dell'autocertificazione su carta intestata dell'operatore economico, apponendo e dichiarando che la marca da bollo con codice identificativo numero xxxxxxxx, non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (art. 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).



Il numero identificativo (seriale) della marca da bollo è quello evidenziato in rosso nel fac-simile pubblicato nella presente pagina.

La documentazione a comprova dell'assolvimento del predetto obbligo, anche in forma autocertificativa, dovrà essere caricata a "sistema" nell'apposito spazio entro il medesimo termine della presentazione delle offerte.

La "**Dichiarazione sostitutiva**" di partecipazione, di cui al successivo Paragrafo 7.2, deve essere prodotta con assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo. Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.vo n. 50/2016, dal Consorzio.

7.2 Dichiarazione sostitutiva di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione generata automaticamente dal Sistema. Detta Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, contiene, tra le altre le seguenti informazioni:

- attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione nonché quelli afferenti al concorrente e alla forma di partecipazione;
- l'accettazione delle modalità della procedura;
- indicazione dei lotti per cui si partecipa;
- dichiarazione in ordine alla sussistenza o meno, rispetto ad un altro partecipante, di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

- dichiarazione in ordine all'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs.n.165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente; si precisa in proposito che ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, l'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 ha chiarito che devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al medesimo D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico stabiliscono un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- ricorso o meno al subappalto ed in caso positivo le prestazioni da subappaltare secondo le indicazioni di cui all'art.105 del D.Lgs n.50/2016 come modificato dal D.L. n.32 del 18.04.2019. Le suddette informazioni dovranno essere rese nello spazio del Sistema (funzionale alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di partecipazione) dedicato al subappalto; si rinvia a quanto precisato al paragrafo 7.6 per i documenti da produrre.
In tal caso, inoltre, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti tanti documenti, conformi all'allegato nr. 4 (FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE), al presente capitolato d'oneri, contenenti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri di ciascuno dei subappaltatori
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Costituisce motivo di esclusione, per il concorrente, la mancanza dei seguenti requisiti:

- il subappaltatore dovrà essere qualificato nella relativa categoria e essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80;
- all'atto dell'offerta dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intendono subappaltare.

Inoltre, in caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzi ordinari costituenti o Aggregazioni senza personalità giuridica, il concorrente deve nella suddetta dichiarazione indicare:

- (solo per i R.T.I.) indicare l'impresa raggruppanda a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
- in caso di partecipazione in forma associata, i riferimenti degli altri operatori associati, le prestazioni che ciascuno eseguirà e la misura percentuale delle stesse (resta fermo quanto sopra precisato per cui, a pena di esclusione, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese e, pertanto, in misura superiore rispetto ai requisiti della mandanti/consorziate/retiste e ed alle prestazioni da queste eseguite);
- assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale alla mandataria e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del d. lgs. 50/2016.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs.vo n. 50/2016, il consorzio deve attestare se e per quali consorziati il medesimo concorre. a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l'esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni senza soggettività giuridica ogni componente del Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione deve produrre una "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione".

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una "dichiarazione sostitutiva di partecipazione".

La dichiarazione verrà generata dal "sistema" in formato .pdf e dovrà essere, a pena di esclusione, fatta pervenire alla stazione appaltante attraverso il "sistema" dopo averla:

- i) scaricata e salvata sul proprio pc;
- ii) sottoscritta digitalmente:

- in caso di impresa singola, dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del d. lgs. n. 50/2016 e di aggregazioni con soggettività giuridica:
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma del consorzio/organo comune;
 - dal/i legale/i rappresentante/i o dal/i soggetto/i munito/i di comprovati poteri di firma delle consorziate esecutrici e delle imprese aggregate, con cui il consorzio/aggregazione partecipa;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi o di Aggregazioni senza soggettività giuridica, dal/i legale/i rappresentante/i o da persona/e munita/e di comprovati poteri di firma di ogni singola impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda o delle singole imprese retiste designate esecutrici.

L'operatore economico allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

In ragione della entrata in vigore del correttivo al d.lgs. n. 50/2016, è possibile che le imprese ammesse non abbiano aggiornato i dati e che le dichiarazioni rese dai concorrenti in fase di ammissione allo "SDAPA" con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non siano complete e che quelle relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 2, 4 e 5, lett. f bis, f ter, non siano state rese o non lo siano state alla luce della riforma.

In tal caso, gli operatori economici concorrenti devono presentare una dichiarazione con la quale gli stessi completino e/o integrino i dati mancanti contenuti nei sopra indicati commi. (allegato nr. 4 – facsimile dichiarazione aggiuntiva – modello "A").

7.3 Garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari all'1% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'art. 93, comma 1, del Codice e precisamente di importo pari nello specifico ad € 3.475,50.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta. L'importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a pena d'esclusione) della certificazione di qualità della "UNI EN ISO 9001:2015".

Tale garanzia potrà essere oggetto di ulteriori riduzioni secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016.

In tal caso, l'operatore economico, anche facente parte di una associazione (ATI/RTI), dovrà produrre idonea documentazione a comprova del requisito posseduto, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente oppure rendere apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente, con indicazione dei riferimenti del documento stesso (data rilascio, numero identificativo, se del caso ente competente); la stazione appaltante si riserva di eseguire verifiche rispetto a quanto dichiarato o di chiedere documenti in copia autentica.

Dovrà, inoltre, essere riportata una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, finalizzata a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, dovranno essere prodotte attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata *"Cauzione provvisoria e documenti a corredo"*.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La stessa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante, in tal senso, comunicherà la data dell'avvenuta stipula contrattuale agli operatori economici partecipanti alla presente procedura, mediante pubblicazione sul sito del committente www.poliziadistato.it e sull'apposito spazio presente a "Sistema" su www.acquistinretepa.it, ritenendosi conseguentemente **manlevata** dall'effettuazione degli svincoli delle garanzie provvisorie, in ossequio all'articolo 93, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Oltre i casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, l'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione per l'accertato difetto dei requisiti dichiarati e/o la rilevata mancanza dei medesimi, comporterà l'escussione della garanzia provvisoria, quale atto automatico ad essa consequenziale.

La garanzia provvisoria, altresì, copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso **TESORERIA CENTRALE - IBAN n. IT 422 010000 3245 350 0 14 3560 05 CODICE 350 ROMA - Ministero dell'Interno in Conto Entrate Eventuali e Diversi del Ministero dell'Interno;**
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
4. avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni al termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. riportare l'autentica della sottoscrizione, ovvero essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante, essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per un ulteriore periodo da comunicare a cura della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di bonifico dovrà essere presentata "a Sistema" una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Il concorrente dovrà produrre i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del concorrente dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 per la riduzione della garanzia nella sezione "Cauzione provvisoria ed eventuale documentazione a corredo".

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella prevista per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie "UNI CEI ISO 9000", trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura:

"Garanzia provvisoria per l'appalto specifico nr. 2298152 avente ad oggetto la "Fornitura di nr. 1655 tablet da 8" per il Sistema Mercurio – CUP F56G1800094006 – CIG 7899738E03"

7.4 Pagamento del contributo all'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva Delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

Il contributo è dovuto in relazione al **CIG nr. 7899738E03** per l'importo di **€ 35,00**.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'ANAC, il partecipante deve inviare e fare pervenire attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo ANAC*":

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento **in contanti** – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
- in caso di versamento attraverso **bonifico bancario** internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo", ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 266/2005.

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione e con le modalità che seguono, il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al presente Capitolato d'oneri.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi Ordinari costituiti/costituendi, Aggregazioni (di qualsiasi tipo), di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, il versamento è effettuato a cura rispettivamente dell'Impresa mandataria, della capogruppo, dell'Impresa retista mandataria/Organo comune o del Consorzio.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

7.5 Documentazione relativa all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "*Eventuale documentazione relativa all'avvalimento*", le seguenti dichiarazioni rese in conformità al documento "Modello di dichiarazione di avvalimento" (allegato nr. 5 al presente Capitolato d'Oneri):

- a) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all'avvalimento e l'identità dell'ausiliaria;
- b) **Dichiarazione** sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante:
 - l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di messa a disposizione per tutta la durata del Contratto di appalto delle risorse necessarie e dei mezzi di cui è carente il concorrente;
 - la non partecipazione alla procedura in proprio o associata o consorziata;
- c) **originale** (firmato digitalmente dal concorrente e dall'ausiliaria) o **copia autentica notarile del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere **determinato nell'oggetto**, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento, con specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. In ordine ai requisiti oggetto di avvalimento.

La stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione del contratto di appalto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto ed in particolare che le prestazioni oggetto di appalto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

7.6 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come modificato dal D.L. n.32 del 18.04.2019 in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara. Pertanto, entro il termine di presentazione dell'offerta, dovranno essere prodotti a Sistema

- per ciascun subappaltatore indicato, il documento conforme all'allegato 4 (facsimile dichiarazione del subappaltatore) al presente Capitolato d'Oneri, contenente, tra l'altro, le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate o da soggetto munito di idonei poteri ;
- passOE di ciascun subappaltatore.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

7.7 Atti relativi a R.T.I., Consorzi, Aggregazioni

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio ordinario, già costituiti al momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire alla stazione appaltante attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata "Eventuali atti relativi a R.T.I., Consorzi e altre forme aggregate", copia dell'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011). Ove mancante, lo stesso dovrà necessariamente essere prodotto, in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dei documenti per la stipula del Contratto.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione ogni aderente al contratto di rete dovrà comportarsi come una mandante/mandataria e chiarire a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei e le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete devono essere inserite nella dichiarazione sostitutiva di partecipazione).

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

7.8 Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda sostitutiva di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili, con onere a carico dell'operatore economico, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle indicate al precedente Paragrafo 7.3 (integrazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie);
- non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato al rilascio o non autorizzato ad impegnare il garante;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, con connessa escussione della "garanzia provvisoria".

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

7.9 Offerta economica

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso il "Sistema" alla stazione appaltante un'Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal "Sistema" in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere a "Sistema" e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni:

- a) **i valori economici richiesti, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.** Tali valori dovranno essere espressi con modalità solo in cifre e con due decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal "Sistema" al secondo decimale. Ad esempio (in caso di arrotondamento al secondo decimale): 21,214 viene arrotondato a 21,21; 21,216 viene arrotondato a 21,22;
- b) **la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi** di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) **la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni** dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima;
- e) **le ulteriori dichiarazioni ivi previste.**

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale:

- dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

8. REDAZIONE E INVIO DELL'OFFERTA IN MODALITÀ MASSIVA

Ferme restando le modalità di produzione della "Documentazione amministrativa" di gara di cui ai precedenti Paragrafi, l'operatore economico potrà compilare e inviare l'"offerta e la Documentazione Amministrativa", di cui ai precedenti Paragrafi, in una forma massiva secondo la procedura che segue.

L'operatore economico dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal "Sistema" (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii)* allegare "a Sistema" il documento medesimo così come compilato.

Il "Sistema", per tale modalità di inserimento, prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso "a sistema" con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione "a sistema" di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

L'operatore economico in caso di partecipazione a più Lotti dovrà: *i)* scaricare e salvare sul proprio pc il foglio di calcolo generato dal Sistema (modello di offerta), contenente i campi da compilare per i lotti selezionati; *ii)* inserire i dati richiesti; *iii)* allegare a Sistema il documento medesimo così come compilato.

Il Sistema per tale modalità di inserimento prevede la validazione dei dati presenti nel modello di offerta immesso a Sistema con scadenza temporale predefinita ovvero almeno ogni tre ore nell'arco delle 24 ore. Si fa, altresì, presente che per tale modalità di compilazione dell'offerta l'immissione a Sistema di un nuovo modello di offerta comporta la sostituzione definitiva del modello allegato in precedenza e dei relativi dati.

Inoltre, **si precisa che tale modalità di presentazione dell'offerta può essere utilizzata fino a 24 ore prima del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima indicato nell'Invito.**

L'operatore economico potrà, altresì, procedere al caricamento massivo della documentazione amministrativa e di offerta relativa ai singoli Lotti abbinando, successivamente, ciascun documento al Lotto e alla sezione a cui si riferisce.

I dati e i documenti immessi "a sistema" in modalità massiva potranno essere modificati accedendo per singolo Lotto alle apposite sezioni del "Sistema".

Tale modalità è descritta più dettagliatamente nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

9. PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

La presente procedura non è suddivisa lotti, in ragione dell'identità dei prodotti oggetto di fornitura.

10 AGGIUDICAZIONE

10.1.1 Criterio di aggiudicazione

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs.vo n. 50/2016, trattandosi di prodotti reperibili sul libero mercato da una pluralità di fornitori con specifiche tecniche comparabili.

L'operatore economico concorrente dovrà inserire a "Sistema" il prezzo unitario offerto (IVA esclusa) per ciascun prodotto espresso in euro, in modalità solo in cifre con 2 cifre decimali.

Il "Sistema" procederà al calcolo del valore complessivo offerto moltiplicando le quantità richieste dalla Stazione appaltante per il prezzo unitario offerto per ciascun prodotto.

Il presente "Appalto Specifico" verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il valore più basso.

10.1.2 Ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d'Oneri e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del "Sistema", nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

Saranno esclusi i concorrenti che presentino offerte economiche superiori all'importo posto a base d'asta .

Saranno, altresì, esclusi i concorrenti che:

- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti della procedura;
- offerte plurime e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;

- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte di prodotti/servizi che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della “*par condicio*” tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si considerano inammissibili e pertanto verranno escluse dalla gara le offerte:

- a) che non hanno la qualificazione necessaria;
- b) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.
- c) per le quali la Commissione giudicatrice/RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice

- comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- saranno oggetto di comunicazione all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, e saranno valutate ai sensi dello stesso articolo, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida;
- c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- d) non stipulare il contratto motivatamente.

10.1.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente nel “Sistema” e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal “Sistema” medesimo.

La data e l'ora in cui si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica sono comunicate nella “lettera di invito”.

Durante la prima seduta aperta al pubblico, il R.U.P. e/o qualora prevista la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso il “Sistema”. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di “Documentazione amministrativa” e “Offerta economica” (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a “Sistema” delle offerte medesime in quanto, come meglio precedentemente precisato, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal “Sistema” medesimo e dunque nessuna offerta sarà presente a “Sistema”;
- b) all'apertura delle offerte presentate e, quindi, accesso all'area contenente la “*Documentazione amministrativa*” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le “*Offerte economiche*” resteranno segrete, chiuse/bloccate a “Sistema” e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né alla stazione appaltante né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il “Sistema” consentirà l'accesso alla “*Documentazione amministrativa*” e la stazione appaltante procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà assistere collegandosi al “Sistema” **a distanza attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.**

Della data e ora delle sedute pubbliche diverse dalla prima verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi sempre mediante “Sistema”.

* * * *

Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'oneri;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Paragrafo 7.8;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Relativamente alla fase di analisi della "Documentazione amministrativa", il/la RUP/Commissione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), assegna al concorrente un termine, non superiore a **dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è **escluso** dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Resta salva la facoltà della stazione appaltante, nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, di chiedere al concorrente **chiarimenti o precisazioni**.

Sono pubblicati sul sito della stazione appaltante <http://www.poliziadistato.it> gli atti di cui all'art. 29 del D. Lgs.vo n. 50/2016 secondo le tempistiche contenute nell'articolo medesimo.

* * * *

Nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, che verrà comunicata agli offerenti tempestivamente, la stazione appaltante renderà visibile per ciascun concorrente:

- i) la presenza a "Sistema" della documentazione relativa all'offerta economica;
- ii) il valore complessivo offerto.

Ferme le soprarichiamate attività da svolgersi in seduta pubblica, la stazione appaltante procederà, in più sedute riservate:

- a) all'analisi della "Documentazione amministrativa";
- b) all'esame e verifica delle "offerte economiche" presentate a "Sistema";
- c) alla verifica in ordine alla sussistenza in capo ai concorrenti di una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. proponendo l'esclusione dei concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, così come previsto dall'art. 80, co. 5, lett. m), del D. Lgs.vo.n. 50/2016.

In seguito all'esame delle "offerte economiche", in caso di parità in graduatoria, si procederà ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e qualora nessuno degli operatori economici candidati intenda svolgere "...esperimenti di miglioria..." e pertanto persista uno scenario di parità assoluta tra più offerte, si procederà all'assegnazione della fornitura mediante sorteggio.

10.2 Anomalia

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter del Codice, come modificato dal D.L. nr. 32 del 18/04/2019, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse procedendo con la verifica dell'anomalia nei modi di legge.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto e tramite "Sistema", delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto eventuale della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile del procedimento dichiarerà l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue, procedendo alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito e, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 2, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, anche in relazione al rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), relativamente ai costi della manodopera sul primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito.

Tale indagine potrà essere condotta nel contesto del procedimento di anomalia dell'offerta.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12.

11. COMPROVA DEI REQUISITI E AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP immediatamente o a seguito della verifica di congruità individua il concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**.

11.1 Comprova dei requisiti

Con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 85 e 32 del D.Lgs.vo n. 50/2016, la stazione appaltante procederà a richiedere, prima telematicamente e poi formalizzando la richiesta, al concorrente risultante primo nella graduatoria provvisoria di merito per ciascun lotto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica richiesti, attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata:

1. ogni documento idoneo a supportare quanto dichiarato relativamente alla capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa del concorrente (ad es. referenze dei committenti/verbali di collaudo);
2. certificato aziendale di garanzia della qualità conforme alla serie di norme "UNI EN ISO 9001:2015" o superiori in corso di validità, in settore attinente l'oggetto dell'appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e/o altra certificazione/attestazione in caso si usufruisca delle ulteriori riduzioni di cui all'articolo di cui all'articolo 93, comma 7, del D. Lgs.vo n.50/2016.

Il concorrente sarà tenuto a comprovare il valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria;

3. eventuali giustificativi circa gli elementi di costo che hanno costituito l'importo complessivo dell'offerta economica presentata.

Si precisa che i sopra indicati concorrenti saranno tenuti a comprovare il valore minimo della/e classe/i richiesta per la partecipazione all'Appalto Specifico per ogni categoria.

La comprova del requisito è fornita, rispetto al fatturato specifico, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e All. XVII, Parte I, del Codice mediante la presentazione della seguente documentazione:

- Estratto libro/registro fatturato specifico relativo alla categoria merceologica ultimo triennio (2016-2017-2018);
- Modello UNICO o dichiarazione I.V.A. presentati al momento dell'invio della lettera d'invito.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Qualora la predetta documentazione a comprova non venga fornita entro il termine assegnato, ovvero qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, **si procederà all'esclusione** del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs.vo n. 50/2016.

Successivamente, si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

11.2 Aggiudicazione

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti secondo le modalità precedentemente descritte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla **revoca** dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

La stazione appaltante effettuerà la comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.vo n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

12. AGGIORNAMENTO E RINNOVO DELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE AI FINI DELL'AMMISSIONE

Ai sensi dell'art. 19 delle Regole del Bando Istitutivo, in caso di ammissione allo SDAPA, le dichiarazioni rilasciate, unitamente ai dati identificativi dell'operatore economico, del legale rappresentante nonché di tutti gli altri eventuali soggetti registrati e abilitati al Sistema dovranno essere mantenute costantemente aggiornate, complete, veritiere e corrette e, in ogni caso, rinnovate ogni sei mesi dal rilascio, pena la sospensione o la revoca dell'Ammissione allo SDAPA.

Pertanto, nel caso di modifica di qualsiasi informazione contenuta nella "*Domanda di ammissione*" ovvero nelle dichiarazioni successivamente rilasciate dall'operatore economico ai fini dell'ammissione allo "SDAPA" o del mantenimento dell'ammissione medesima, l'operatore economico è tenuto, con le modalità di cui al Bando Istitutivo e utilizzando l'apposita procedura prevista nel Sistema, ad aggiornare le dichiarazioni e tutte le informazioni presenti sullo "SDAPA".

Ogni modifica dati sarà efficace solo in seguito alla sua approvazione da parte di "Consip S.p.a.". La modifica dati relativa al requisito economico per produrre effetti rispetto all'"AS" deve essere approvata da "Consip S.p.a." prima dell'invio della lettera di invito.

Indipendentemente dall'adozione di un provvedimento di revoca o sospensione dall'Ammissione allo "SDAPA" nei casi soprarichiamati, si ribadisce che nel caso di scadenza delle dichiarazioni, l'operatore economico non potrà presentare offerta per il presente Appalto Specifico qualora non abbia eseguito la procedura disponibile a sistema per il rinnovo delle autocertificazioni.

13. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs.vo n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla stazione appaltante, nel termine di 10 (dieci) giorni solari la seguente documentazione:

- a) Una dichiarazione sostitutiva, relativa al possesso dei requisiti di affidabilità morale, redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante anche i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs.vo 6-9-2011, n. 159. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs.vo n. 50/2016, accetta che la medesima dichiarazione sia presentata attraverso la redazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)";
- b) Una dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, compendiante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art.3, comma 7, della Legge n.136/2010;
- c) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali, secondo le modalità e condizioni indicate nel successivo Paragrafo 14 del presente Capitolato d'Oneri:
 - a. in caso di RTI, dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - b. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti con l'indicazione che il soggetto garantito è il Consorzio medesimo.
- d) Ogni altro documento utile a comprovare i requisiti di accesso previsti per il presente appalto specifico. In caso di R.T.I., Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:
 - in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
 - in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011).

La mancata produzione della documentazione soprarichiamata nei tempi e nelle modalità previste comporterà l'esclusione dalla gara dell'operatore economico.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato un contratto conforme allo schema allegato (Allegato nr. 1) al presente Capitolato d'Oneri, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

14. GARANZIA DEFINITIVA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto, all'atto della stipula del medesimo, dovrà prestare, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs.vo n.50/2016, una garanzia pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della stazione appaltante.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove l'aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs.vo n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei suddetti requisiti secondo le modalità indicate al precedente Paragrafo 7.3.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs.vo n. 385/1993.

La garanzia definitiva dovrà rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D. Lgs.vo n. 50/2016.

15. ACCESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel D. Lgs. n. 50/2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli artt. 22 e segg. della l. n. 241/1990.

16. GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita), incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, il quale assume ogni responsabilità al riguardo. Per quanto attiene la disciplina delle responsabilità, le regole tecniche di utilizzo, di mancato utilizzo o di mancato funzionamento del "Sistema" si rinvia a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679, si evidenzia che la stazione appaltante esegue i trattamenti dei dati necessari alla partecipazione al presente "Appalto Specifico" e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale, con sede in Via del Castro Pretorio, 5 – 00185 ROMA.

In tema di trattamento dei dati personali, per quanto non espressamente disciplinato nel presente documento si fa rinvio al Paragrafo 8 del Capitolato d'Oneri di cui al Bando Istitutivo, nonché al Regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGATI:

- Schema di contratto **(All.1)**;
- Patto di integrità **(All. 2)**;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno **(All.3)**;
- Fac simile dichiarazione del subappaltatore **(All.4)**
- Modello di dichiarazione di avalimento **(All.5)**
- Dichiarazione aggiuntiva – Mod. "A" **(All. 6)**;
- Capitolato tecnico (parte I redatta dal sistema parte II redatto dalla stazione appaltante **(All.7)**